



11531/14

31

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 14/02/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GAETANINO ZECCA  
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA  
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI  
Dott. EUGENIA SERRAO  
Dott. MARCO DELL'UTRI

SENTENZA  
- Presidente - N. 318/2014  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 44958/2013  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GUCCIARDO GIOVANNI N. IL 03/05/1954

avverso la sentenza n. 3265/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,  
del 01/02/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci  
che ha concluso per

l'annullamento con rinvio alla Corte di

Appello di Palermo

Udito il difensore Avv. Sonia Spallitta, che ha chiesto l'annullamento della  
sentenza impugnata ;

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv

## RITENUTO IN FATTO

1. In data 1/02/2013 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 7/02/2012, ha disposto la non menzione della sentenza di condanna emessa nei confronti di Gucciardo Giovanni, confermando nel resto la sentenza impugnata, che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 300,00 di multa e al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede ed al pagamento di euro 7.000,00 a titolo di provvisoria in favore della costituita parte civile per il delitto di cui agli artt.40, comma 1,590 cod. pen. per avere cagionato il 24/10/2006 a Romano Pietra lesioni personali giudicate guaribili in giorni 30 a causa di negligenza e imperizia nonché per inosservanza di leggi e regolamenti e più in particolare perché, in qualità di Direttore del Dipartimento manutenzione strade dell'AMIA S.p.A. di Palermo aveva ommesso - pur avendone l'obbligo giuridico ai sensi dell'art. 107 d. lgs. 18 agosto 2000, n.267 - il dovuto intervento tecnico di manutenzione dell'asfalto sul tratto di via Roma all'altezza dell'hotel Delle Palme, nonché per avere ommesso di segnalare l'avvallamento presente sul manto stradale, dove incidentalmente era inciampata la Romano.

2. Ricorre per cassazione Giovanni Gucciardo censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) carenza di motivazione ed illogicità manifesta per avere la Corte territoriale individuato in capo all'imputato obblighi di garanzia sulla base di affermazioni disancorate dalla realtà processuale e non coerenti con i dati normativi di riferimento. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe soffermato la propria attenzione sui punti non contestati relativi al richiamo delle fonti normative di riferimento primaria (d.lgs. n.267/2000) e secondaria (Contratto di servizio del Dipartimento manutenzione strade stipulato tra il Comune di Palermo e l'AMIA s.p.a.) senza prestare attenzione ad alcuni punti essenziali, affermando l'assenza di deleghe dei compiti delineati ed indicando risultati testimoniali i cui contenuti sono stati travisati. In particolare, si assume, la Corte avrebbe disatteso con motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica, stravolgendo i contenuti delle testimonianze, le doglianze contenute nell'atto di appello, nelle quali si segnalava come le dichiarazioni testimoniali avessero confermato che l'anomalia stradale non era stata rilevata perché rientrante nella categoria '1', per la quale era previsto che fosse segnalata affinché rientrasse nel programma di manutenzione ordinaria; all'epoca dei fatti, direttore del servizio di sorveglianza dello stato delle strade cittadine era l'Ing. Ferraro, dalla cui dichiarazione era emerso che, in relazione alle anomalie classificate di livello '3', veniva effettuata una relazione inoltrata al

capo dipartimento ing. Gucciardo per l'invio immediato di una squadra di pronto intervento, precisando che l'ing. Gucciardo, quale responsabile del servizio manutenzione, smistava ai vari settori le segnalazioni e decideva se intervenire o meno, escludendo comunque che l'anomalia riguardante il tratto di strada interessato dal sinistro fosse stato classificato nella categoria '3'. La Corte, lamenta il ricorrente, non avrebbe svolto alcuna analisi in merito agli obblighi gravanti sull'imputato in relazione al grado di ammaloramento delle strade urbane della città di Palermo, limitandosi ad affermare in modo apodittico il suo istituzionale dovere di attendere alla manutenzione, senza fermare l'attenzione sui limiti e modalità di tale manutenzione e della relativa programmazione degli interventi secondo le precise indicazioni contenute negli allegati al Contratto di servizio e nell'ordine di servizio del 2003, dai quali emergeva che l'imputato avrebbe potuto assolvere ai propri obblighi solo laddove fosse stato portato a conoscenza del grado di anomalia e della conseguente necessità di intervenire con la dovuta urgenza, onde eliminare una situazione di pericolo, esulando dagli obblighi un intervento del Gucciardo laddove non informato preventivamente, mentre per la manutenzione ordinaria si trattava di obbligo da assolvere secondo scadenze ben precise e trovava ulteriore punto di riferimento nell'ordine di servizio n.43726 del 16/10/2003, dal quale emergeva l'organizzazione del controllo delle superfici stradali secondo determinate tempistiche, e nell'allegato A al contratto di servizio, da cui emergeva l'organizzazione delle modalità di espletamento dell'attività di manutenzione e la frequenza della stessa. La Corte, si assume, non avrebbe congruamente valutato tale normativa secondaria, da cui emergeva che il compito di monitorare lo stato di degrado delle pavimentazioni stradali e delle superfici pedonali era stato affidato al Settore sorveglianza e monitoraggio, cui era addetto l'ing. Ferraro, il quale aveva anche uno specifico compito di intervento in via manutentiva diretta laddove la situazione dei luoghi lo imponesse; l'ordine di servizio del 16 ottobre 2003, diramato dallo stesso ing. Gucciardo all'intero personale dipendente, specificava come gli interventi con squadre volanti su superfici viarie sarebbero stati eseguiti in dipendenza delle segnalazioni pervenute dal Servizio di sorveglianza o da terzi secondo un ordine di priorità stabilito dal Dirigente, regolamentando gli interventi di emergenza strettamente connessi alla tutela della pubblica incolumità per eliminare con immediatezza le situazioni di pericolo. Era stato, dunque, provato che solo a fronte di segnalazioni di pericoli o di urgenza si sarebbe imposto al Capo Dipartimento l'obbligo di intervenire immediatamente, mentre per le anomalie o situazioni di degrado ordinarie era prevista l'attività di manutenzione secondo scelte discrezionali tecniche di volta in volta concordate tra il Capo Dipartimento e il Capo Settore con cadenza settimanale. Nessuna



prova era stata raccolta circa l'opportunità di effettuare un intervento immediato in relazione ad un'anomalia che non era di livello '3', mentre l'ordine di servizio affidava al Settore Sorveglianza l'obbligo di vigilare lo stato di degrado delle pavimentazioni stradali e delle superfici pedonali nonché al Settore Pronto Intervento l'obbligo di vigilare e impartire le opportune disposizioni affinché l'attività del personale dipendente si svolgesse secondo le norme di buona tecnica e nel rispetto della normativa inerente alla sicurezza del lavoro e alla segnaletica sui cantieri stradali. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e illogica per non aver tenuto presenti punti decisivi compendati nei paragrafi 17 e 18 dell'allegato A del Contratto di servizio e nell'ordine di servizio dell'ottobre 2003, tanto più che l'anomalia del manto stradale era classificata con il codice '1';

b) violazione di legge per travisamento della prova, per avere la sentenza impugnata affermato che dall'escussione dei testi risultava che l'anomalia del fondo stradale fosse stata classificata come appartenente alla categoria '3', mentre il teste Ferraro, indicato come fonte di prova di tale circostanza, mai aveva fatto tale affermazione, così come tutti gli altri testi escussi;

c) inosservanza ed erronea applicazione dell'art.40 cod. pen., per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato senza aver accertato quali regole cautelari specifiche avesse violato, non presentando la deformazione dell'asfalto indici di pericolosità di alcun genere ed essendo facilmente visibile;

d) inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per aver omesso la Corte di individuare gli elementi di conferma della ipotesi ricostruttiva in modo da far risaltare la non razionalità dei dubbi derivanti dall'ipotesi alternativa non accolta, considerato che sia le prove documentali che quelle dichiarative avrebbero dovuto indurre il Tribunale a prestare la dovuta attenzione ad ipotesi alternative sia con riferimento ai compiti riservati al Capo Dipartimento sia con riferimento alla preventiva consapevolezza da parte dell'ing. Gucciardo dell'esistenza di una situazione che imponeva determinati interventi, non essendo esigibile alcuna delle condotte menzionate nel capo d'imputazione in ragione della totale ignoranza della situazione dei luoghi, in quanto non segnalata da parte del Settore Pronto Intervento nè da parte del dirigente preposto al Servizio Sorveglianza.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' necessario premettere, in via generale, che costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello *per relationem* a quella della decisione

impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez.6, n.28411 del 13/11/2012, dep. 1/07/2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250).

2. Per altro verso, la regola di giudizio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio", introdotta formalmente dall'art. 5 l. 6 febbraio 2006, n. 46, mediante la sostituzione del comma 1 dell'art. 533 cod.proc.pen., è direttamente connessa al vizio di motivazione della sentenza. Tale principio impone al giudice di procedere ad un completo esame degli elementi di prova rilevanti e di argomentare adeguatamente circa le opzioni valutative della prova, giustificando, con percorsi razionali idonei, che non residuino dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato. L'inosservanza della regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, lasciando spazio all'incertezza ed implicando una sentenza non pienamente e razionalmente motivata in punto di colpevolezza, si traduce inevitabilmente in un vizio di motivazione. La modifica legislativa introdotta con la novella anzidetta non risulta, tuttavia, aver avuto un reale contenuto innovativo, non avendo introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, essendosi invece limitata a codificare un principio già desumibile dal sistema, in forza del quale il giudice può pronunciare sentenza di condanna solo quando non ha ragionevoli dubbi sulla responsabilità dell'imputato. La novella, dunque, non avrebbe inciso sulla funzione di controllo del giudice di legittimità, che rimarrebbe limitata alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento, con l'impossibilità di procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza e dunque di adottare autonomamente nuovi e diversi

parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. In tal senso si è espressa questa Corte ( Sez. 5, n.10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579) precisando che tale regola di giudizio impone al giudice di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità (cfr. sul punto Sez. 1, n.41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507), ma negando che il principio in esame abbia mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, volto ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione necessariamente unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo in ogni caso la sua valutazione sconfinare nell'ambito del giudizio di merito. Nei medesimi termini, circa la portata del principio, si è affermato (Sez. 2, n.7035 del 9/11/2012, dep. 13/02/2013, De Bartolomei, Rv. 254025) che "la previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato" (conf. nn. 7036, 7037, 7038, 7039, 7040/2013). Mette conto, inoltre, sottolineare come la codificazione di tale principio abbia assunto, nella giurisprudenza della Corte, particolare rilievo nel giudizio di legittimità circa la motivazione della sentenza di appello che abbia riformato la sentenza di assoluzione in primo grado (Sez. 6, n.1266 del 10/10/2012, dep. 10/01/2013, Andrini, Rv. 254024; Sez. 2, n.11883 del 8/11/2012, dep. 14/03/2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez.6, n.8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113), anche in relazione ai principi affermati in materia dalla CEDU (Corte EDU 5/07/2011, Dan c. Moldavia, parr. 32 e 33), risultando tanto meno pertinente l'asserita violazione del principio qualora, come nel caso in esame, le motivazioni delle sentenze di condanna di primo e secondo grado, integrandosi tra loro, siano rispettose dei canoni di completezza, logicità e coerenza.

3. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod.proc.pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 20 febbraio 2006, n.46, questa Corte ritiene che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni

processuali può, ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cosiddetto travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

3.1. Il vizio di travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omissivo, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, inficiare e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

4. La condotta contestata all'imputato, qui ricorrente, si sostanzia in una condotta omissiva, la cui rilevanza penale è collegata alla cosiddetta posizione di garanzia attribuita, nella specie, al Direttore del Dipartimento Manutenzione Strada dell'AMIA s.p.a. di Palermo; di talché, sulla base dell'accertata sussistenza di taluni obblighi di agire, specificamente indicati nel capo d'imputazione, si è collegato l'evento dannoso alla condotta passiva del titolare della posizione di garanzia. Nell'ipotesi in cui la condotta omissiva contestata si concretizzi nella violazione di più disposizioni concernenti l'obbligo di agire (e nelle fattispecie di reato cosiddette causalmente orientate la norma indica l'evento ma non il meccanismo di produzione del medesimo), l'accertamento del nesso di causalità tra le condotte contestate e l'evento verificatosi si atteggia come ricostruzione ipotetica dell'efficacia di ciascun comportamento omissivo. Ciò comporta che, verificata a mezzo del cosiddetto giudizio controfattuale, l'efficacia anche di uno solo dei comportamenti la cui omissione sia stata ascritta all'imputato, e ritenuto dunque che l'osservanza di uno fra i vari obblighi che si assumono violati avrebbe potuto evitare il prodursi dell'evento, non risulta decisivo ai fini dell'accertamento del nesso di causalità fra condotta ed evento, potendo eventualmente incidere sul giudizio di gravità della colpa, che il giudice di merito abbia escluso o non abbia correttamente valutato la violazione di altro obbligo.

4.1. Considerato che i giudici di merito hanno ritenuto accertata la condotta omissiva in relazione agli obblighi manutentivi, risulta quindi non decisiva la

censura mossa dal ricorrente con riferimento all'altra omissione contestata nell'imputazione.

4.2. Con specifico riferimento, poi, alla descrizione del comportamento omissivo, quest'ultimo non deve essere inteso in senso assoluto, nel senso cioè di ritenersi sussistente solo nel caso di assoluta mancanza di azione da parte del soggetto, ma è comprensivo anche dei casi in cui il soggetto abbia posto in essere un comportamento diverso da quello dovuto (Sez.4, n.3380 del 15/11/2005, Fedele), potendosi rimproverare, per quanto qui rileva, una condotta omissiva, a carico colui che svolga funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.107 d.lgs. n.267/2000, dunque abbia l'incarico della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, anche nella predisposizione di un programma d'intervento in concreto idoneo a perseguire l'obiettivo di tutela dell'incolumità pubblica.

5. La condotta contestata a Gucciardo Giovanni si sostanzia nell'aver omesso il dovuto intervento tecnico di manutenzione dell'asfalto e nell'aver omesso di segnalare l'avvallamento che ha provocato la caduta della persona offesa; la fonte dell'obbligo di garanzia è stata individuata nella normativa che disciplina l'ordinamento degli enti locali, il cui art.107 individua i compiti di coloro che svolgono funzioni dirigenziali, mentre la colpa specifica è stata correlata al Contratto di servizio stipulato il 30/11/2001 tra il Comune di Palermo e l'AMIA S.p.A., il cui art.3 lett.b) descrive i compiti affidati dall'ente locale alla società, in cui l'imputato rivestiva posizione apicale, al fine di temperare, da un lato l'autonomia gestionale della società, dall'altro il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale nell'interesse della cittadinanza. In particolare, l'art.3 b), sotto la voce "Servizio di manutenzione strade" demandava all'AMIA S.p.A. il servizio di sorveglianza e monitoraggio della rete stradale, la manutenzione ordinaria e il mantenimento in efficienza di strade e marciapiedi, la manutenzione cosiddetta volante per il ripristino di inefficienze strutturali o usura su qualsiasi tipo di pavimentazione nei casi di pericolo potenziale per la pubblica incolumità, il servizio di emergenza per l'eliminazione di pericoli esistenti sulla sede stradale e sui marciapiedi, specificando il contratto che i servizi sarebbero stati gradualmente espletati nel corso dell'anno con adeguata programmazione e con le modalità precisate nell'allegato A. Date tali premesse, il Tribunale di Palermo ha ritenuto configurabile la responsabilità penale dell'imputato sui seguenti presupposti, ampiamente argomentati (pag.2) e logicamente coerenti con le conclusioni: la prova dichiarativa e la prova documentale avevano dimostrato che, al momento del sinistro, l'asfalto



presentava un profondo avvallamento; la prova dichiarativa aveva dimostrato che fosse compito dell'imputato chiedere l'intervento di manutenzione per categorie di buche diverse da quelle più gravi, classificate con il numero '3', essendo tenuto il responsabile della sorveglianza, Ferraro Ignazio, a fare una relazione al Capo Dipartimento con riguardo alle anomalie di grado inferiore ed essendo compito di quest'ultimo decidere se e come intervenire per la manutenzione. Il giudice di primo grado ha da tali premesse desunto la posizione di garanzia e l'obbligo gravante sull'imputato di segnalare o quantomeno di programmare un intervento manutentivo, a prescindere dal tipo di categoria in cui l'anomalia dell'asfalto fosse classificabile.

5.1. Sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Palermo ripercorreva l'*iter* logico seguito dal giudice di primo grado e, in particolare: a) indicava la fonte normativa della posizione di garanzia, specificando la natura discrezionale dei compiti spettanti ai dirigenti; b) individuava come fonte concorrente dell'obbligo di garanzia il Contratto di servizio del Dipartimento Manutenzione Strade stipulato il 30/11/2001 tra il Comune di Palermo e l'AMIA s.p.a., da cui desumeva l'obbligo dell'imputato di attuare tale modulo organizzativo; c) affermava la mancanza di prove dell'esistenza di deleghe dei compiti delineati dalle fonti di normazione primaria e secondaria; d) riteneva accertato, in base alla prova dichiarativa, che l'anomalia stradale fosse stata classificata come appartenente alla categoria '3', in quanto tale ascrivibile alle attribuzioni dell'imputato; e) riteneva accertato, in base alla prova dichiarativa, che l'esistenza dell'insidia fosse stata segnalata da tempo e ripetutamente, affermando che una tempestiva ed efficace restaurazione del fondo stradale sarebbe valsa ad evitare l'evento, ritenendo trattarsi di condotta esigibile.

6. Esaminando partitamente i singoli motivi di ricorso, il primo motivo è inammissibile.

6.1. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento al quale si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, mediante l'individuazione dei capi e dei punti dell'atto impugnato che si intendono sottoporre a censura con espressione di un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi analiticamente formulato, che consenta di dimostrare che il

ragionamento del giudice è errato (Sez.5, n.28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568; Sez. 6, n.22445 dell'8/09/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181).

6.2. Quando, poi, il ricorso contesta le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre previsti dall'art.606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, così da condurre a decisione differente.

6.3. Il ricorrente ha dedotto carenza ed illogicità manifesta della motivazione riportando interi passi dell'atto di appello onde prospettare una diversa lettura delle emergenze istruttorie rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, lamentando, in palese contrasto con il testo del provvedimento impugnato, l'omessa analisi degli obblighi gravanti sull'imputato. Merita, inoltre, rilevare come il ricorrente abbia argomentato la contraddittorietà della decisione impugnata sulla base di un documento, l'ordine di servizio datato 16/10/2003, che dalla sentenza impugnata risulta non acquisito al fascicolo del dibattimento per avere ritenuto la Corte territoriale non necessaria la rinnovazione istruttoria richiesta dall'appellante. Esaminando tale motivo di ricorso, va dunque ribadito che esso appare formulato secondo argomentazioni che tendono ad una diversa lettura delle emergenze istruttorie, oltretutto sulla base di un documento che non ha avuto ingresso nel giudizio, non consentita in sede di legittimità a fronte di una struttura argomentativa della sentenza che risulta logica, coerente e rispettosa dei principi interpretativi della normativa in materia dettati da questa Corte.

6.4. Il vizio di motivazione non è, infatti, ravvisabile allorché l'iter argomentativo che ha condotto alla decisione si dimostri completo, strettamente correlato alle risultanze di causa, connotato da rigore, essendo sottratta al giudizio di legittimità la deduzione che il giudice abbia valutato gli elementi probatori in difformità dalla ricostruzione dei fatti proposta dalla parte, alla quale non è consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un giudizio di merito.

## 7. Il secondo motivo è infondato.

7.1. Il ricorrente si duole del travisamento delle testimonianze poste a base della pronuncia di condanna riportandone, nel ricorso, alcuni brani ed allegandone la trascrizione. Va ricordato, in proposito, che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo

specificamente indicati nei motivi di gravame, il che significa che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'*iter* argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico ma anche che questa dimostrazione non può avvenire con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro *iter*, ancorché in ipotesi egualmente corretti sul piano logico. A ciò deve aggiungersi che l'illogicità o contraddittorietà della motivazione è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver attribuito al teste Ferraro la dichiarazione che l'anomalia del fondo stradale fosse stata classificata come appartenente alla categoria '3', allegando il testo della relativa deposizione da cui, effettivamente, tale affermazione non risulta. Ma l'erronea indicazione del numero di classificazione dell'anomalia stradale risulta priva di decisività, avendo entrambi i giudici di merito desunto la responsabilità dell'imputato dall'obbligo di garanzia di fonte normativa, dall'assenza di deleghe dei compiti stabiliti dalla normazione di fonte primaria e secondaria, dalla circostanza che l'insidia gli fosse stata segnalata da tempo e ripetutamente, nonché dal fatto che quest'ultimo avesse il potere di operare scelte discrezionali in relazione agli interventi manutentivi correlati a quel genere di anomalia. La non decisività della classificazione del tipo di anomalia è, peraltro, espressamente affermata a pag.5 della sentenza del Tribunale, oltre a risultare inidonea a scardinare l'*iter* logico argomentativo della sentenza impugnata, come sopra riportato.


7.2. La previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal "testo" del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Infatti, allorché si deduca il vizio di motivazione risultante dagli "atti del processo", non è sufficiente che detti atti siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice. Occorre, invece, che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal

giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Pertanto, il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica ed internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernente "atti del processo". Tale controllo è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Mentre resta precluso al giudice di legittimità, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: operazioni, queste, che trasformerebbero la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (Sez.4, n.28780 del 19/05/2011, Tessari; Sez.1, n.34974 del 10/07/2007, Brusca).

8. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.

8.1. Trattasi di censure che non superano il vaglio di ammissibilità posto che, con esse, il ricorrente ancora una volta richiama le emergenze istruttorie, genericamente indicate, proponendone una lettura alternativa, con particolare riferimento alla pericolosità e alla visibilità della deformazione dell'asfalto ovvero all'inesigibilità del comportamento alternativo corretto, senza indicare specificamente quali punti della decisione si pongono in contrasto con le norme asseritamente violate e tendendo, in sostanza, ad ottenere una nuova valutazione in fatto.

8.2. Nonostante tali motivi vengano inquadrati nel vizio di violazione di legge, si tratta in sostanza di censure alla motivazione. Ma non costituisce vizio motivazionale l'omessa confutazione di ogni elemento difensivo, secondo il canone della motivazione implicita, che trova confine solo negli elementi decisivi, nel caso di specie dalla Corte territoriale non pretermessi. Insegna infatti la giurisprudenza di questa Corte che il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti i dati probatori e tutti gli argomenti difensivi nella sua motivazione, affinché questa sia completa e autosufficiente, implicitamente assorbendo quanto non è stato espressamente menzionato, vale a dire quanto con essa è incompatibile ma, per carenza di decisività, non è idoneo a infrangerne la struttura logico-giuridica (Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.254988; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107; Sez.4, n.26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).



8.3. Tanto più ove si ponga mente al principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale, nel caso in cui un incidente stradale sia stato causato dalla insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell'ente a ciò preposto, il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, potendosi escludere la responsabilità dell'addetto alla manutenzione solamente quando la condotta dell'utente della strada si configuri come evento eccezionale e abnorme, non altrimenti prevedibile ne' evitabile" (Sez.4, n.9175 del 8/11/2011, dep. 8/03/2012, Di Marco, n.m.; Sez. 4, n.21040 del 01/04/2008, P.M. in proc. Cerri, Rv. 240218).

9. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14/02/2014

Il Consigliere estensore

Eugenio Serrao

Il Presidente

Gaetanino Zecca

